

DELIBERA N.	127
SEDUTA N.	26
DATA	21/12/2015

	_
pag.	
1	

#### LEGISLATURA N. X

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RESE DAI CONSIGLIERI E DAGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI AI SENSI DELLA LR. N. 23/1995 – ART. 71 D.P.R. N. 445/2000

L'anno 2015 addì 21 del mese di dicembre in Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

	,	PRESENTI	ASSENTI
ANTONIO MASTROVINCENZO	- Presidente	X	
RENATO CLAUDIO MINARDI	- Vicepresidente	X	
MARZIA MALAIGIA	- Vicepresidente		Х

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche dott. **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza Dott.ssa **Paola Santoncini**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



DELIBERA N.	127
SEDUTA N.	26
DATA	2 1 016, 2015

pag. 2

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RESE DAI CONSIGLIERI E DAGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI AI SENSI DELLA LR. N. 23/1995 – ART. 71 D.P.R. N. 445/2000

## L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.O. "Status dei consiglieri regionali", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Amministrazione che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale; con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

### DELIBERA

- 1. di prendere atto che i consiglieri regionali in carica, nonché gli ex consiglieri regionali o gli eredi aventi diritto, sono tenuti a presentare all'Assemblea legislativa Servizio Amministrazione dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'erogazione degli emolumenti mensili, secondo le disposizioni vigenti in materia di trattamento indennitario, di assegno vitalizio e di trattamento previdenziale contributivo;
- 2. di prendere atto, altresì, che, l'art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. medesimo, non disponendo nulla sulla campionatura;



DEL1BERA	n. 127
SEDUTA N.	26
DATA	2 1 010, 2015

рад. З

- 3. di stabilire, tenuto conto dei punti 1 e 2 della presente deliberazione, di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai consiglieri regionali in carica e dagli ex consiglieri regionali o eredi aventi diritto nell'ambito dei procedimenti di cui alla l.r. n. 23/1995;
- 4. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Modalità per il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive e di atto di notorietà presentate dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali o eredi aventi diritto";
- 5. di pubblicare la presente deliberazione;
- 6. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti del Servizio Amministrazione per i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Dott. Antonio rincenzo)

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (Dott.ssa Paola Santoncini)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Ai fini della erogazione del trattamento indennitario e degli emolumenti di cui alla I.r. n. 23/1995 nei confronti dei consiglieri regionali in carica e nei confronti degli ex consiglieri regionali o eredi aventi diritto, il competente Servizio dell'Assemblea legislativa deve acquisire annualmente una serie di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, rese su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, tra le quali vengono indicate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti:

- dichiarazione di cui all'art. 2, c. 3 della l.r. n. 23/1995 per i consiglieri regionali in carica (in materia di carichi pendenti, cumulo di incarichi/cariche, redditi da lavoro ≥ a € 38.400,00), da presentare entro il 30 settembre di ogni anno;
- dichiarazione di cui all'art. 17, c. 3 della l.r. n. 23/1995 per gli ex consiglieri o eredi aventi diritto beneficiari di assegno vitalizio o di reversibilità (Deliberazione UdP n. 1336/169 del 27.05.2014) entro il mese di gennaio di ciascun anno;



DELIBERA N. 127

SEDUTA N. 26

DATA 21010. 2015

pag.

- dichiarazione di cui alla Deliberazione UdP n. 1564/193 del 22.12.2014 in attuazione dell'art. 14 della l.r. n. 34/2014 (cumulo più assegni vitalizi ai fini della maggiorazione della riduzione temporanea degli importi);
- dichiarazioni per l'ottenimento dell'assegno vitalizio o di reversibilità per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura o per l'ottenimento della pensione per i consiglieri eletti a partire dalla X legislatura.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), devono essere sottoposte ad idonei controlli da parte dell'amministrazione procedente, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità, ai sensi dell'art. 71 del citato d.p.r. Tale norma, tuttavia, non dispone nulla sulla campionatura, pertanto sono concessi spazi alla discrezionalità di ciascuna amministrazione per i procedimenti di competenza.

In particolare la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22.10.1999 ha dato indicazioni alle singole amministrazioni procedenti di stabilire autonomamente le modalità e i criteri di effettuazione dei controlli a campione, dando priorità al controllo delle autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici, e privilegiando la tempestività rispetto alla estensione dei controlli medesimi. Pertanto la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni.

Tutto ciò premesso con tale atto si rende necessario disciplinare i criteri per l'effettuazione dei controlli, in particolare a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese dai consiglieri regionali in carica o dagli ex consiglieri e dagli eredi aventi diritto al Servizio competente nell'ambito dei procedimenti diretti, in particolare, alla liquidazione degli emolumenti dovuti a titolo di indennità di carica, funzione e rimborsi spese per l'esercizio del mandato, ovvero di assegno vitalizio o di pensione, ritenuti rilevanti in quanto finalizzati all'attribuzione di un beneficio economico a favore del dichiarante da parte dell'Amministrazione.

Per quanto sopra si propone che sulle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del d.pr. n. 445/2000 rilasciate dai consiglieri/ex consiglieri regionali vengano effettuati i seguenti controlli:

- 1) CONTROLLO MIRATO, diretto o indiretto, su singole dichiarazioni laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive;
- 2) CONTROLLO A CAMPIONE, cioè su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive pari al 10%. Tale controllo deve essere effettuato mediante estrazione a sorteggio della campionatura entro 30 giorni dalla



DELIBERA N. 127

SEDUTA N. 26

DATA 2 1 810, 2015

pag. 5

presentazione delle dichiarazioni nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia previsto un termine di scadenza annuale.

Per il CONTROLLO A CAMPIONE, il campione minimo è determinato sull'arco temporale annuale ed è definito non sul numero di dichiarazioni ricevute ma sul numero dei soggetti che erano tenuti a rendere la dichiarazione, indipendentemente dall'effettiva presentazione. Il campione deve essere estratto dal responsabile del procedimento, assistito da due testimoni appartenenti al Servizio, con procedure idonee a garantire un'effettiva selezione casuale. Di tali operazioni viene redatto un succinto verbale inviato al Dirigente del Servizio.

I controlli possono essere preventivi, quando effettuati durante l'iter procedimentale, oppure successivi, se effettuati a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi.

Il CONTROLLO MIRATO può essere effettuato anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento. Qualora nel corso del controllo preventivo vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono inviati dal responsabile del procedimento a rettificare o ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni.

I controlli <u>diretti</u> sono effettuati dal responsabile del procedimento mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante attraverso modalità informatiche o telematiche (sito web).

I controlli <u>indiretti</u> sono effettuati dal Dirigente del Servizio tramite apposita richiesta alle Amministrazioni certificanti per avere conferma scritta della corrispondenza tra quanto dichiarato e gli archivi in loro possesso.

Nel caso in cui dai controlli effettuati emergano falsità nelle dichiarazioni, il Dirigente del Servizio provvede ad inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria, con indicazione dell'illecito penale e del relativo autore, e ad adottare, contestualmente, il provvedimento amministrativo di sospensione e revoca dei benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, recuperando, anche coattivamente, le somme eventualmente indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni.

Il responsabile del procedimento invia con cadenza annuale, entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'esecuzione dei controlli, una sintetica relazione in ordine ai controlli di propria competenza effettuati, evidenziando, in particolare, il numero e il tipo di dichiarazioni presentate in relazione a ciascun procedimento di competenza, il numero di quelle sottoposte a controllo, il tipo di controllo effettuato e l'esito dello stesso.



DELIBERA N.	127
SEDUTA N.	26
DATA	2   010, 2005

рад. б

### **PROPOSTA**

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente proposta di deliberazione con la quale vengono definite le modalità per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo Testo unico presentate dai consiglieri regionali in carica o dagli ex consiglieri e dagli eredi aventi diritto al Servizio Amministrazione nell'ambito dei procedimenti di cui alla l.r. n. 23/1995.

Il responsabile della fase istruttoria

(Giuseppina Di Felice)

Il responsabile del procedimento
(Dottissa Roberta Morichelli)

#### PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Dott. Massimo Misiti)

> IL RETARIO DELL'UFI DI PRESIDENZA (Dott.s da Santoncini)

REGIONE MARCHE ASSEMBLEA LEGISLATIVA
deliberatione n. 127  del 21810.2015
AND SECONDANAMANANA

DELIBERA N.	
SEDUTA N.	
DATA	

pag. 7

ALL. 1)

MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI ATTO DI NOTORIETÀ PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI E DAGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI O EREDI AVENTI DIRITTO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLA L.R. N. 23/1995.

# Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente atto disciplina le modalità di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 presentate dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali o eredi aventi diritto al Servizio Amministrazione, ai sensi della l.r. n. 23/1995.

#### Art. 2

(Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

- 1. Per autocertificazioni si intendono:
  - a) certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000;
  - b) certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato decreto:
  - c) qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.
- Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti o qualità personali o di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

#### Art. 3

(Soggetti competenti ad effettuare il controllo a campione)

1. Il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 presentate dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri



DELIBERA N.	
SEDUTA N.	
DATA	

pag 8

regionali o eredi aventi diritto è attivato dal responsabile del procedimento nel cui ambito è stata prodotta la dichiarazione sostitutiva.

# Art. 4 (Controllo a campione)

- 1. La percentuale minima di autodichiarazioni da sottoporre a controllo è fissata nel 10%.
- 2. La scelta delle autodichiarazioni da sottoporre a verifica deve essere effettuata con sorteggio una tantum entro 30 giorni dalla presentazione, nel caso sia fissato un unico termine di presentazione.
- 3. L'estrazione del campione tramite sorteggio è effettuata dal responsabile del procedimento, assistito da due testimoni appartenenti al Servizio, con procedure idonee a garantire un'effettiva selezione casuale. Di tale operazione viene redatto un succinto verbale.

# Art. 5 (Controllo mirato)

- Il controllo mirato viene effettuato in tutti i casì in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o comunque in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
- Il controllo può essere preventivo, quando effettuato durante l'iter procedimentale, oppure successivo, se effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi.
- Qualora nel corso del controllo preventivo vengano rilevati errori, omissioni e/o
  imprecisioni comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati
  dal responsabile del procedimento a rettificare o ad integrare le dichiarazioni
  entro il termine di 15 giorni.

# Art. 6 (Controlli diretti ed indiretti)

- 1. I controlli diretti sono effettuati dal responsabile del procedimento mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante attraverso modalità informatiche o telematiche.
- 2. I controlli indiretti sono effettuati dal Dirigente del Servizio competente tramite apposita richiesta alle Amministrazioni certificanti per avere conferma scritta della corrispondenza tra quanto dichiarato e gli archivi in loro possesso.

RA	REGIONE MARCHE ASSEMBLEA LEGISLATIVAÇATE	•
	ASSEMBLEA LEGISLATIVAGATO	serverenesseresseres utility
		. 0 5

deliberatione n. 1.2.7....

del ...2.1 BIC. 2015

DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag. 9

### Art. 7

(Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni)

1. Qualora dai controlli effettuati emergano falsità nelle dichiarazioni, il Dirigente del Servizio competente provvede ad inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria, con indicazione dell'illecito penale e del relativo autore, e ad adottare, contestualmente, il provvedimento amministrativo di sospensione e revoca dei benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, recuperando, anche coattivamente, le somme eventualmente indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni.

# Art. 8 (Relazione annuale sull'esito dei controlli)

1. Il responsabile del procedimento invia con cadenza annuale, entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'esecuzione, una sintetica relazione in ordine ai controlli effettuati di propria competenza, evidenziando, in particolare, il numero e il tipo di dichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti, il numero di quelle sottoposte a controllo, il tipo di controllo effettuato e l'esito dello stesso.